

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BRODOLINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1964, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio.

Per porre le gestioni dell'assicurazione contro le malattie in condizione di fronteggiare l'onere derivante dall'applicazione del disposto contenuto nel citato articolo 5 della legge n. 1443 del 1961, lo stesso articolo ha previsto la determinazione di una aliquota addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, aliquota che, nella prima applicazione della legge, doveva essere stabilita con decreto presidenziale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, « in relazione al fabbisogno della assistenza di malattia ai pensionati relativo

a ciascuna gestione, sentiti i consigli di amministrazione degli enti gestori dell'assicurazione di malattia interessati ».

Le successive variazioni alle misure delle addizionali debbono essere disposte, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1443 del 1961, con le stesse modalità previste per le modifiche ai contributi per l'assicurazione contro le malattie cui le addizionali vanno ad aggiungersi.

Al disposto contenuto nell'articolo 5 più volte citato, si è ottemperato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, il quale ha fissato l'aliquota addizionale di contributo per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico nello 0,70 per cento delle retribuzioni.

Peraltro, per l'ENPDEDP fin dall'anno 1966 si è evidenziata, nel quadro generale di un disavanzo di esercizio, una situazione

di squilibrio per quanto attiene la gestione dell'assistenza di malattia ai pensionati, tra il gettito dell'addizionale e l'ammontare degli oneri per l'erogazione delle prestazioni.

Infatti, per l'anno 1967, si è rilevato un disavanzo di esercizio di circa 840 milioni di lire, mentre per il 1968, secondo dati peraltro non definitivi, il disavanzo ammonterà a circa 1.800 milioni di lire.

Le previsioni per il triennio 1969-1970-1971 fanno ascendere i disavanzi, rispettivamente, a lire 1,3 miliardi, a lire 4,6 miliardi e a lire 6,6 miliardi.

Si è prospettata, pertanto, la necessità di aumentare la misura dell'addizionale predetta al fine di coprire tale incremento di oneri, al che si provvede con l'unito disegno di legge con il quale l'aliquota viene elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, numero 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, è elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni.